

Disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, all'iscrizione al registro dei produttori e all'accreditamento come fornitore.

Premessa

Nella stesura delle procedure sono state adottate le definizioni così come riportate nei testi normativi di riferimento. Al riguardo si rinvia a quanto stabilito:

- dall'art. 3 del D.M. 14 aprile 1997 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi";
- dall'art. 3 del D.M. 14 aprile 1997 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto";
- dall'art. 2 del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151 "Attuazione della direttiva 98/56/CE, n. 99/67/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";
- dall'art. 2 del D.M. 9 agosto 2000 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151";
- dall'art. 2 del D.lgs 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- dall'art. 3 del D.M. 27 settembre 2007 "Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati";
- dall'art. 2 del D.M. 30 ottobre 2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide, del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE";
- dall'art. 2 del D.M. 9 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE".

Con le disposizioni in oggetto sono individuati i seguenti procedimenti.

1) AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIO DEI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 1, DEL D.LGS. 214/05

Il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, nel prosieguo D.lgs. 214/05, all'art. 19, comma 1, stabilisce che chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dal decreto deve essere in possesso di apposita autorizzazione.

Il procedimento si conclude in 60 giorni.

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Fitosanitario regionale.

1.1) Soggetti da autorizzare ai sensi dell'art. 19, comma 2:

- i produttori di piante e relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo (lett. a);
- i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme (lett. b);
- gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B (lett. c);

- i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali (lett. d).

- i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'Allegato V, Parte A (lett. e).

1.2) Soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 19:

- coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate all'attività (comma 2, lett. a);

- i commercianti all'ingrosso di sementi già confezionate ed etichettate da terzi (comma 2, lettera b);

- i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali (comma 3);

- i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono la totalità della loro produzione a centri di raccolta autorizzati, oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali (comma 3).

1.3) Validità delle autorizzazioni preesistenti

Sono da ritenersi valide, purchè rilasciate entro il 7 novembre 2005:

a) le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1, della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la produzione e la commercializzazione di piante;

b) le licenze rilasciate ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la produzione di sementi;

2) DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI VEGETALI

L'autorizzazione per l'attività disciplinata dal D.lgs. 214/05, art. 19, comma 1, è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività dell'interessato, corredata anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste, per i casi sotto elencati.

Il procedimento si conclude in 30 giorni.

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Fitosanitario regionale.

2.1) Soggetti che presentano la D.I.A.

Presentano la D.I.A. i sotto elencati soggetti che svolgono attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci ai sensi dell'art. 19, comma 2, D.lgs. 214/05:

- i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, per i vegetali non compresi nell'allegato V;

- i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum L.* destinati al consumo.

2.2) Inizio attività

L'attività oggetto di dichiarazione può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione al Settore Fitosanitario regionale.

Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al sopra citato Settore.

Il Settore Fitosanitario regionale, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Settore Fitosanitario regionale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

3) ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (R.U.P.)

Il Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.), è l'archivio nominativo di tutti i soggetti che producono o commercializzano i prodotti previsti dalla normativa fitosanitaria.

L'iscrizione al R.U.P. è la condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

Il procedimento si conclude in 60 giorni.

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Fitosanitario regionale.

3.1) Soggetti obbligati all'iscrizione al R.U.P.:

- i fornitori che commercializzano materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali ai sensi dell'art. 5, del comma 1, D.lgs. 19 maggio 2000, n. 151;
- i produttori di piante destinate alla piantagione ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Decisione 2004/426/CE del 29 aprile 2004;
- i soggetti che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.lgs. 214/05;
- coloro che movimentano dal loro luogo di produzione, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionali, i vegetali del genere *Castanea* Mill ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 30 ottobre 2007;
- coloro che movimentano le piante sensibili, anche se destinate ad utilizzatori finali non professionali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c, del D.M. 9 novembre 2007.

3.2) Soggetti esonerati all'iscrizione al R.U.P.:

a) i "piccoli produttori" cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale (provincia), a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali a condizione che presentino al Settore Fitosanitario regionale una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito ai sensi dell' art. 20, comma 6, del D.lgs. 214/05. Non ricadono nello *status* di "piccoli produttori" coloro che movimentano dal loro luogo di produzione i vegetali del genere *Castanea* Mill ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 30 ottobre 2007 e coloro che movimentano le piante sensibili ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c, del D.M. 9 novembre 2007;

b) i fornitori la cui attività di commercializzazione è rivolta solo ai soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione delle stesse ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs 19 maggio 2000, n. 151.

4) AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE

Il passaporto delle piante (nel prosieguo P.P.) è un documento che permette la circolazione di determinati vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nella Comunità.

L'autorizzazione all'uso del P.P. è rilasciata previa iscrizione del richiedente al R.U.P..

Il procedimento si conclude in 60 giorni.

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Fitosanitario regionale.

4.1) Vegetali per i quali è prevista l'autorizzazione:

- per i vegetali, prodotti vegetali ed altri voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.lgs. 214/05, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'art. 20, comma 6;
- per le piante di *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp. destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Comunità, ai sensi del punto 3, dell'allegato alla Decisione 2004/426/CE del 29 aprile 2004;
- per i vegetali originari della Comunità, o importati nella Comunità in conformità all'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionali, ai sensi dell'art. 5, comma 3;
- per le piante sensibili, di cui dell'art. 2, lettera b) del D.M. 9 novembre 2007 prodotte, o importate in Italia ai sensi dell'art. 4, anche se destinate ad utilizzatori finali non professionali, al fine di garantire la piena tracciabilità degli spostamenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c).

4.2) Soggetti esonerati:

- i produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D.lgs. 214/05;
- coloro che producono e vendono a persone impegnate professionalmente nella produzione di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci già preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, ai sensi dell'allegato V, parte A, sezione I, punto 2 del D.lgs. 214/05.

5) ACCREDITAMENTO FORNITORE MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTINE DI ORTAGGI E DELLE PIANTE DA FRUTTO

I Decreti Ministeriali 14 aprile 1997, specificati in premessa, disciplinano la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da essi ottenute.

Il procedimento si conclude in 60 giorni.

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Fitosanitario regionale.

5.1) Soggetti obbligati all'accreditamento

I fornitori che commercializzano, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dei citati decreti ministeriali, i materiali di moltiplicazione di piante da frutto, le piante da frutto, le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione delle piantine di ortaggi.

5.2) Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'accreditamento, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dei DD.MM. 14 aprile 1997, i commercianti al dettaglio ed i piccoli coltivatori di cui all'art. 6 e all'art. 7, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione", nonché i commercianti ed i piccoli coltivatori di cui, all'art. 7, comma 2, e all'art. 8. del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi".

6) ACCREDITAMENTO FORNITORE MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATO DEI FUNGHI COLTIVATI

Il D.M. 27 settembre 2007 disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle specie fungine di cui all'allegato I del medesimo decreto ministeriale.

Il procedimento si conclude in 60 giorni.

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Fitosanitario regionale.

6.1) Soggetti obbligati all'accreditamento

I fornitori di materiale di moltiplicazione certificato di funghi coltivati, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 27 settembre 2007, sono accreditati dal Settore Fitosanitario regionale competente per il territorio nel quale è situato il centro aziendale.

6.2) Deroche al campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 2, il D.M. 27 settembre 2007 non si applica ai materiali di moltiplicazione destinati a:

- a) prove a fini scientifici;
- b) lavori di selezione;
- c) misure dirette alla conservazione delle diversità genetiche;
- d) esportazione verso Paesi Terzi, qualora i materiali di moltiplicazione siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati.